

IL PRESIDENTE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il Consiglio comunale di Pagnacco ed il Sindaco nella persona del sig. Luca Mazzaro;

PRESO ATTO che in data 20 settembre 2021 il predetto amministratore è deceduto, giusta comunicazione a firma della Vicesindaco del 21 settembre 2021;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 "Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino Alto Adige";

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" ed in particolare l'articolo 6, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

CONSIDERATO che in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale", continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali";

CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 1) (decesso del sindaco) della legge 142/1990 quale causa di scioglimento del consiglio comunale;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990, in caso di decesso del sindaco il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, e che, sino alla predetta elezione, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;

VISTO l'articolo 23 della citata legge regionale 23/1997, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali sono adottati dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

VISTO l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali", il quale prevede che le elezioni degli organi dei comuni della Regione si svolgano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1464 del 24 settembre 2021;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Pagnacco è sciolto.
2. Il Consiglio e la Giunta del Comune di Pagnacco rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco che avrà luogo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 19/2013, tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2022. Sino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dalla Vicesindaco Laura Sandruvi.
3. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Pagnacco, al Commissario del Governo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

21_41_1_DPR_168_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2021, n. 0168/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate previsti dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), di seguito legge;

VISTO in particolare l'articolo 2 della legge, che:

a) al comma 1, definisce giovani professionalità altamente specializzate i soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente, dell'Amministrazione o dell'organismo competente in base alla vigente normativa nazionale:

1) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

2) master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;

3) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina;

b) al comma 2, prevede che con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le classi di laurea rilevanti ai fini della lettera a), numero 1);

VISTO in particolare l'articolo 3 della legge, che:

a) ai commi 1 e 2, prevede il riconoscimento di contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate;

b) al comma 9, prevede che con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande di contributi, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca dei contributi medesimi;

VISTO il testo del "Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate previsti dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG)" e ritenuto di emanarlo;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1467 del 24 settembre 2021;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate previsti dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate previsti dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate – Talenti FVG)

Art. 1 finalità e oggetto

Art. 2 definizioni

Art. 3 contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate

Art. 4 cumulabilità degli incentivi

Art. 5 presentazione delle domande

Art. 6 disposizioni procedurali

Art. 7 revoca dei contributi

Art. 8 entrata in vigore

art. 1 finalità e oggetto

1. Al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale tramite il sostegno della permanenza, del rientro e dell'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate, il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate – Talenti FVG), le modalità di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 9/2021, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca dei contributi.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9/2021 il presente regolamento individua inoltre le classi di laurea rilevanti ai fini dell'identificazione delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

art. 2 definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9/2021, si intendono per giovani professionalità altamente specializzate i soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente, dell'Amministrazione o dell'organismo competente in base alla vigente normativa nazionale:
 - a) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
 - b) master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;
 - c) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina.
2. Nell'allegato A al presente regolamento sono individuate le classi di laurea rilevanti ai fini del comma 1, lettera a).
3. Qualora il titolo di studio straniero non sia già stato oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente, dell'Amministrazione o dell'organismo competente in base alla vigente normativa nazionale, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 (Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148).

art. 3 contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/2021, alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un contributo una tantum pari a 2.000 euro, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio regionale, a decorrere dal 10 giugno 2021, con contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo pieno e indeterminato;
- b) avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo professionale posseduto;
- c) essere residenti e domiciliati sul territorio regionale alla data di presentazione della domanda.

2. Non sono ammissibili a contributo le domande aventi ad oggetto:

- a) assunzioni in esecuzione di contratti di somministrazione di lavoro;
- b) assunzioni con contratto di apprendistato;
- c) assunzioni con contratto di lavoro intermittente;
- d) assunzioni con contratto di rioccupazione.

3. Alle giovani professionalità altamente specializzate che soddisfino le condizioni di cui al comma 1 e che non fossero residenti e domiciliate sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione risultante dalla comunicazione obbligatoria di assunzione, è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9/2021, un ulteriore contributo, per un massimo di tre anni, determinato forfettariamente nella misura di 500 euro annui, a titolo di sostegno al reperimento e al mantenimento di un'adeguata sistemazione abitativa sul territorio regionale, a condizione che tale sistemazione coincida con la residenza e il domicilio.

4. Il contributo di cui al comma 3 è aumentato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 9/2021, di 500 euro annui se la sistemazione abitativa risulta localizzata nei Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano regionale di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

5. Il contributo di cui al comma 3 è aumentato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 9/2021, di 1.000 euro annui qualora lo spostamento della residenza e del domicilio riguardi il nucleo familiare del richiedente con la presenza di almeno un minore. Qualora il nucleo familiare del richiedente comprenda due o più minori, il contributo è aumentato di 200 euro annui per ciascun minore oltre il primo.

art. 4 cumulabilità degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9/2021, i contributi di cui all'articolo 3 sono cumulabili con altri eventuali aiuti pubblici previsti per la medesima finalità.

art. 5 presentazione delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 9/2021 i contributi di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, sono richiesti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dall'assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b). Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal superamento del periodo medesimo.

2. Qualora l'assunzione di cui al comma 1 sia stata effettuata nel periodo ricompreso fra il 10 giugno 2021 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ovvero, qualora sia stato previsto un periodo di prova, entro 6 mesi dal superamento del periodo medesimo se tale ultimo termine è più favorevole per il richiedente.

3. La domanda per i contributi di cui al comma 1 è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite l'apposito applicativo informatico a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), cioè Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le istruzioni di cui al comma 4. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

4. Le istruzioni a supporto della predisposizione e della presentazione della domanda di cui al comma 3 attraverso l'apposito applicativo informatico sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento.

5. Non è ammissibile e pertanto viene rigettata la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente regolamento

6. Nella domanda per il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, il richiedente rende una dichiarazione, ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'avvenuto conseguimento di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 2 e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c). Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, nella domanda di contributo il richiedente formula istanza di valutazione del titolo di studio straniero al fine dell'accesso al beneficio allegando la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del decreto del Presidente della Repubblica 189/2009. Il *fac simile* dell'istanza di valutazione è reso disponibile unitamente alle istruzioni di cui al comma 4. Alla domanda medesima il richiedente allega una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro attestante che l'assunzione è avvenuta con un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo professionale posseduto, tenuto conto delle previsioni della contrattazione collettiva applicabili nel caso di specie al rapporto di lavoro e delle competenze possedute dal soggetto richiedente. Il *fac simile* della dichiarazione è reso disponibile unitamente alle linee guida di cui al comma 4.

7. Nella domanda per il contributo di cui all'articolo 3, comma 3, da presentarsi contestualmente alla domanda per il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, il richiedente rende dichiarazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestanti:

- a) la data in cui la residenza e il domicilio sono stati spostati sul territorio regionale, la circostanza che la sistemazione reperita coincide con la residenza e il domicilio e la composizione del nucleo familiare del richiedente;
- b) l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5.

8. Entro 3 mesi dalla scadenza di ciascuna annualità del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, il beneficiario, per il tramite dell'apposito applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, conferma o aggiorna la dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, richiedendo, ove spettante, l'integrazione del contributo di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 9/2021.

art. 6 disposizioni procedurali

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data e dall'ora di inoltro telematico tramite l'apposito applicativo informatico.

3. Conclusa l'istruttoria, la Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede alla concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, e alla contestuale erogazione dello stesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, il termine è sospeso per l'acquisizione del parere da parte del competente Ministero di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 189/2009.

4. Il comma 3 trova applicazione anche per la concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, che viene erogato annualmente previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, tenuto conto delle eventuali domande integrative di cui all'articolo 5, comma 8.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale 9/2021, il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, e le diverse annualità di cui all'articolo 3, comma 3, sono erogati anche qualora il beneficiario risulti occupato sul territorio regionale con un rapporto di lavoro diverso da quello in essere alla data di presentazione della domanda di contributo, purché il nuovo rapporto di lavoro abbia le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e sia verificata la permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.

6. Le modifiche all'allegato A al presente regolamento sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 7 revoca dei contributi

1. Comportano la revoca totale del contributo di cui all'articolo 3, comma 1:
 - a) il venir meno in capo al richiedente della residenza o del domicilio sul territorio regionale entro dodici mesi dall'erogazione;
 - b) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta entro dodici mesi dall'erogazione.
2. Comportano la revoca parziale del contributo di cui all'articolo 3, comma 1:
 - a) il venir meno in capo al richiedente della residenza o del domicilio sul territorio regionale dopo dodici mesi ed entro trentasei mesi dall'erogazione;
 - b) la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo dodici mesi ed entro trentasei mesi dall'erogazione.
3. Nel caso di cui al comma 2 il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte del contributo così commisurata:
 - a) nella misura del 60 per cento se gli eventi di cui al comma 2 si verificano dopo dodici mesi ed entro ventiquattro mesi dall'erogazione;
 - b) nella misura del 40 per cento se gli eventi di cui al comma 2 si verificano dopo ventiquattro mesi ed entro trentasei mesi dall'erogazione.
4. Le previsioni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), non trovano applicazione qualora il beneficiario risulti occupato sul territorio regionale con un rapporto di lavoro diverso da quello in essere alla data di erogazione del contributo, purché il nuovo rapporto di lavoro abbia le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e sia verificata la permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.
5. In relazione al contributo di cui all'articolo 3, comma 3, qualora durante una annualità di contributo si verificano il venir meno in capo al richiedente della residenza o del domicilio sul territorio regionale ovvero la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, la relativa annualità di contributo è revocata e non si procede all'erogazione delle eventuali annualità successive. Trova applicazione quanto previsto dal comma 4.

art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A (articolo 2, comma 1, numero 3, lettera b)

LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI
LM-11 SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
LM-12 DESIGN
LM-13 FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE
LM-17 FISICA
LM-18 INFORMATICA
LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA
LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA
LM-22 INGEGNERIA CHIMICA
LM-23 INGEGNERIA CIVILE
LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
LM-25 INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE
LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA
LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA
LM-3 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE
LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA
LM-33 INGEGNERIA MECCANICA
LM-34 INGEGNERIA NAVALE
LM-35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
LM-40 MATEMATICA
LM-44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA
LM-47 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITÀ MOTORIE
LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE
LM-53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI
LM-54 SCIENZE CHIMICHE
LM-58 SCIENZE DELL'UNIVERSO
LM-6 BIOLOGIA
LM-60 SCIENZE DELLA NATURA
LM-61 SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA
LM-66 SICUREZZA INFORMATICA
LM-67 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE
LM-68 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT
LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE
LM-70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
LM-71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE
LM-72 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE
LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI
LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-79 SCIENZE GEOFISICHE
LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI
LM-82 SCIENZE STATISTICHE
LM-83 SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE
LM-86 SCIENZE ZOOTECHNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI
LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE
LM-91 TECNICHE E METODI PER LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA